



DISPOSIZIONI COMUNALI RELATIVE ALLA “FIERA DEL FOLPO”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2023

DISPOSIZIONI COMUNALI

RELATIVE ALLA “FIERA DEL FOLPO”

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1 – FIERA DEL FOLPO

1. Prende il nome di “Fiera del Folpo” la tradizionale manifestazione nota anche come “Fiera d’Autunno o della IV domenica di ottobre” che si svolge all’interno del territorio comunale nel periodo autunnale per un numero di giorni variabile da 4 a 7.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

1. L’organizzazione della “Fiera del Folpo” è in capo all’Amministrazione comunale, che a tal fine può avvalersi dell’ausilio di soggetti terzi da essa incaricati.

ART. 3 - COMITATO FIERA

1. A fini meramente consultivi, riguardo l’organizzazione della “Fiera del Folpo”, è costituito il “Comitato Fiera”, composto dai seguenti membri di diritto:
 - il Sindaco;
 - l’Assessore con delega alla “Fiera del Folpo”;
 - un proprio rappresentante designato per ciascuno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 1.
2. Il Comitato è presieduto e convocato dal Sindaco, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, per raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti in merito a ogni aspetto della manifestazione.

CAPO II

Disposizioni relative ai Padiglioni Storici

ART. 4 – DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI PADIGLIONI STORICI

1. Per “Padiglioni Storici” si intendono quelle strutture di diverse dimensioni, riconducibili ai soggetti individuati dall’art. 5, che caratterizzano storicamente la “Fiera del Folpo”, e che vengono adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso della Fiera. I Padiglioni Storici vengono suddivisi in tre categorie così definite:
 - a. strutture di grandi dimensioni, fornite di apposito locale cucina distinto dal locale di somministrazione e predisposte per l’effettuazione del servizio al tavolo dette BETTOLONI, la cui superficie di somministrazione sia superiore a 181 mq;
 - b. strutture di medie dimensioni, fornite di apposito locale cucina distinto dal locale di somministrazione e predisposte per l’effettuazione del servizio al tavolo dette BETTOLE, la cui superficie di somministrazione sia superiore a 101 mq e non superiore a 180 mq;

- c. strutture di piccole dimensioni, nelle quali non si procede alla preparazione di pasti completi né si effettua alcuna forma di servizio al tavolo, la cui superficie di somministrazione non superi i 100 mq, detti BETTOLINI.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ALLESTIMENTO DI UN PADIGLIONE STORICO

1. La possibilità di presentare la domanda per l'installazione di un Padiglione Storico è riservata alle seguenti categorie:
 - a) le associazioni iscritte nel Registro delle associazioni del Comune di Noventa Padovana;
 - b) le parrocchie del territorio comunale;
 - c) i partiti e movimenti politici presenti nel territorio comunale ed operanti da almeno tre anni.
2. E' vietato subappaltare il servizio a terzi; resta comunque ferma la possibilità di prevedere forme di collaborazione occasionale nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'installazione dei Padiglioni Storici è subordinata alla presentazione di un'istanza di concessione di suolo pubblico da parte della persona individuata come "Responsabile" in nome e per conto dell'associazione, ente, gruppo o partito di appartenenza, entro e non oltre il 15 giugno precedente la manifestazione.
2. Per la presentazione dell'istanza deve essere utilizzata esclusivamente la documentazione predisposta dal Comune di Noventa Padovana - Settore Commercio, presente sul sito internet del Comune. La presentazione può avvenire esclusivamente attraverso via PEC o presentazione a mano all'ufficio protocollo.
3. Ogni domanda deve contenere una planimetria indicante forma e dimensioni del padiglione e le destinazioni d'uso dei locali.
4. Previo parere di regolarità degli uffici comunali, le domande saranno vagliate dalla Giunta Comunale, che ne valuterà l'accoglimento o il rigetto sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) anzianità di presenza nelle precedenti edizioni della Fiera;
 - b) compatibilità delle aree disponibili con la superficie di occupazione richiesta da ciascuna struttura, tenuto conto delle distanze previste dal D.M. 19.08.1996.
5. La mancata accettazione delle istanze, in caso di richieste eccedenti le aree disponibili, comporta la collocazione in un'apposita graduatoria degli esclusi, la quale avrà validità limitata all'edizione corrente della manifestazione e potrà essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui uno o più richiedenti, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla fiera, decidano di non parteciparvi.
6. La mancata partecipazione per una edizione della manifestazione comporta la perdita dei diritti connessi all'anzianità di cui al precedente comma 4, lettera a).

ART. 7 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

1. Con la comunicazione avente ad oggetto l'accoglimento della domanda di cui all'art. 6, i Responsabili dei Padiglioni Storici saranno informati del termine ultimo per la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) della segnalazione certificata di inizio attività

per somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La suddetta segnalazione dovrà essere presentata al S.U.A.P. collegandosi al sito web istituzionale www.impresainungiorno.gov.it.

2. Tutte le certificazioni relative alla corretta installazione degli impianti elettrici, ai teloni ignifughi ed alla conformità delle cucine dovranno essere a disposizione, entro le 48 ore antecedenti l'inizio della manifestazione, per l'eventuale esame da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, o di analogo organismo incaricato, in sede di sopralluogo.
3. E' altresì obbligatoria, per ogni struttura autorizzata, la stipula di una idonea polizza assicurativa, con primaria compagnia assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone o cose.
4. La polizza di cui al comma precedente dovrà garantire la copertura assicurativa RC terzi e dovrà essere trasmessa al Comune di Noventa Padovana in allegato alla S.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 8 - CAUZIONE

1. L'installazione delle strutture di cui all'art. 4 è soggetta al versamento anticipato di una cauzione, quantificata con provvedimento di Giunta Comunale, a tutela del patrimonio comunale, che dovrà essere effettuato almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Dopo lo sgombero dell'area, il Settore Manutenzione e Patrimonio procederà ad effettuare un sopralluogo diretto ad accertare eventuali danni causati alle proprietà comunali al fine del rilascio del nulla osta per lo svincolo della cauzione. Il Settore Economico-Finanziario, Servizio Tributi, sulla base del nulla osta, provvederà agli adempimenti conseguenti per la restituzione dell'importo versato.

ART. 9 – TEMPI DI OCCUPAZIONE

1. L'occupazione per l'installazione delle strutture di cui alle lettere a e b dell'art. 4 (*BETTOLONI E BETTOLE*) non può avvenire prima di 14 (quattordici) giorni di calendario dall'inizio della Fiera, né può protrarsi oltre 7 (sette) giorni di calendario dalla conclusione della fiera al fine dello sgombero dell'area occupata.
2. L'occupazione per l'installazione delle strutture di cui alla lettera c dell'art. 4 (*BETTOLINI*) non può avvenire prima di 7 (sette) giorni di calendario dall'inizio della fiera, né può protrarsi oltre 7 (sette) giorni di calendario dalla conclusione della fiera al fine dello sgombero dell'area pubblica occupata.
3. In caso di condizioni atmosferiche avverse o in caso di collocazioni particolari, la Giunta Comunale può valutare la deroga ai suddetti limiti temporali.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. I concessionari degli spazi hanno l'obbligo:
 - del versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - del versamento del contributo spese stabilito annualmente con delibera di Giunta comunale;
 - di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi.

2. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, od altra struttura analoga nominata dall'Amministrazione Comunale, potrà impartire ulteriori prescrizioni sia in sede di esame preventivo del progetto della manifestazione, sia nel corso del sopralluogo.
3. Si dispone che in ogni Padiglione Storico:
 - a) sia costantemente presente personale volontario appartenente alla rispettiva associazione, parrocchia, partito o movimento politico;
 - b) siano presenti loghi e/o bandiere che rendano ciascuna struttura chiaramente riconducibile alla rispettiva associazione, parrocchia, partito o movimento politico;
 - c) la ricevuta di pagamento della prestazione da parte della clientela riporti esclusivamente i dati fiscali dell'associazione, parrocchia, partito o movimento politico.

ART. 11 – SANZIONI

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento (subappalto del servizio a terzi) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 500,00.
2. In caso di accertato subappalto del servizio a terzi, l'associazione, parrocchia, partito o movimento politico decadrà da ogni diritto connesso all'anzianità di presenza e dal diritto di partecipazione alla "Fiera del Folpo" per due anni.
3. Chiunque violi le altre disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00.
4. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
5. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono gli appartenenti al Comando Polizia Locale.

CAPO III

Disposizioni relative agli spettacoli viaggianti e parchi di divertimento

ART. 12 – NORME FINALI

1. Per la concessione di aree comunali alle attività dello spettacolo viaggiante e ai parchi di divertimento, durante lo svolgimento della "Fiera del Folpo", si applicano le disposizioni del relativo Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 16.06.2004, modificato con Delibere di Consiglio Comunale n. 14 del 28.06.2011 e n. 27 del 25.05.2018.